SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 564)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, SALERNO, COSTA e BARBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1977

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 (« Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio ») prevede all'articolo 3:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:

a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza ed altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, manovre di campagna, di cavalleria e di istruzione;

b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 e successive varianti, nonchè mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;

c) *mense ufficiali e sottufficiali costituite* ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato *in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonchè al personale militare che vi si rechi per esplicare attività di volo.* Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra.

Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui alla lettera *c*) del precedente comma non saranno attrezzate in maniera

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, al personale civile non di ruolo, compreso quello salariato, è assicurata la somministrazione di una minestra e la corresponsione di un assegno provvisorio nella misura giornaliera di lire 200.

Salva l'eccezione di cui al precedente comma è fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

Il trattamento previsto dal presente articolo non spetta ad altre mense comunque denominate, anche se la partecipazione ad esse sia resa obbligatoria per motivi di servizio. I partecipanti a tali mense sono tenuti al pagamento dei pasti ».

Mentre l'osservanza del dettato normativo relativamente alle lettere *a*) e *b*) del comma primo del precitato articolo non pone alcun problema di applicabilità, non altrettanto si ha, invece, per quanto concerne la lettera *c*).

È ben nota, infatti, la radicale e vasta rivoluzione che, quale diretta conseguenza dell'accelerato progresso tecnologico, si è avuta, tra il 1950 e il 1975, nel settore operativo del mezzo aereo: è mutato il materiale di volo, si sono imposte nuove tecniche di aeronavigazione, si è ampliata — trasformandosi — la rete delle assistenze radioelettriche, si sono enormemente dilatate le aree di intervento, nuove basi sono state impiantate, altre sono state chiuse o differentemente ristrutturate.

Se, a mano a mano che la macchina aerea procedeva nel suo rapidissimo sviluppo, venivano assolte tutte quelle prioritarie esigenze connesse in maniera rigorosa al proprio — e sempre più avanzato — impiego (piste, telecomunicazioni, sicurezza del volo, eccetera), i modesti stanziamenti di bilancio non hanno consentito sinora di procedere, su tutte le basi aeree, e come dovuto, anche all'adeguamento delle infrastrutture logistiche, per cui, con l'andare del tempo, si è determinata in questo specifico settore una situazione in grave precarietà.

Una delle branche che per i suaccennati motivi denuncia attualmente le maggiori carenze è quella che riguarda l'*habitat* aeroportuale e, in particolare, i locali e le attrezzature destinate alle cucine e alle mense ufficiali, tanto che per potere consentire al personale avente diritto (secondo l'articolo 3 del precitato decreto del Presidente della Repubblica) la possibilità di fruire della concessione in argomento, molti comandi sono stati costretti a ricorrere a soluzioni fortunose, quali istituzioni di turni di mensa, confezione « cestini », eccetera.

Tutte queste soluzioni hanno, per altro, notevoli riflessi negativi: comportano un maggior costo del servizio, incidono variamente — e in misura niente affatto trascurabile — nel campo operativo, suscitano un grave disagio tra il personale (specialmente sottufficiali), già tanto provato da impegni prolungati, pesanti e densi di responsabilità (basti pensare, infatti — ad esempio — alla stressante fatica operazionale degli equipaggi di volo e di quanti sono addetti, e per lo più in turni che coprono l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, all'assistenza TLC, alle revisioni e riparazioni velivoli, alla sicurezza del volo, difesa aerea del territorio).

Premesso quanto sopra e considerato:

che gli attuali bilanci non consentono di procedere ad un pronto adeguamento delle predette infrastrutture;

che presso diversi aeroporti la situazione qui illustrata va continuamente aggravandosi, per cui è da prevedersi che tra breve non potranno più essere attuate nemmeno le summenzionate soluzioni di fortuna;

che il personale denuncia vive preoccupazioni circa questo stato di cose, fino a temere — timore anche se in realtà infondato — di potersi vedere privato « di fatto » di un diritto ad esso spettante;

si ritiene, in attesa del graduale adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, che la questione debba essere risolta modificando leggermente la normativa vigente con il concedere ai comandi degli aeroporti, presso i quali per mancanza o inadeguatezza di infrastrutture e attrezzature da destinarsi alle mense obbligatorie di servizio non è possibile assicurare per gli ufficiali, sottufficiali e personale civile una razionale confezione

dei pasti, la facoltà di corrispondere in contanti al suddetto personale, militare e civile, nel rispetto delle condizioni stabilite dal già citato decreto del Presidente della Repubblica, il controvalore della razione viveri, onde consentire ad esso la possibilità di vettovagliarsi diversamente.

Tale concessione non risolve di certo il problema in parola, ma costituisce pur sempre, oltre che una dimostrazione di buona volontà dell'amministrazione, uno strumento di temporaneo arginamento, materiale e morale, ad un'ulteriore aggravamento della suddescritta situazione.

Si fa presente agli onorevoli senatori che questa nostra proposta di modifica per la quale è stato predisposto l'unito disegno di legge non comporta alcun aggravio di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui alla lettera *c*) del precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri ».